



- 8 APR. 2011

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

OGGETTO: risoluzione per mutuo dissenso ex art. 1372 comma 1 Codice Civile contratto repertorio n°2 del 20 gennaio 2011 società Cooperativa ANTES "affidamento biennale del servizio di gestione della struttura residenziale per pazienti psichiatrici dell'azienda sanitaria locale n° 7 di Carbonia sita in Fluminimaggiore

Su proposta del responsabile affari generali e legali il quale

PREMESSO CHE con deliberazione del Commissario n. 110/C del 28/01/2010, esecutiva ai sensi della Legge Regionale 28/07/2006, n° 10, veniva indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento biennale del servizio di gestione della struttura residenziale per pazienti psichiatrici della ASL n° 7 di Carbonia sita in Fluminimaggiore, con contestuale approvazione del Capitolato Speciale d'appalto;

Con deliberazione del Commissario n. 366/C del 15/03/2010 veniva approvata l'integrazione all'art. 3 del Capitolato Speciale (prevedendo l'attività del Centro Diurno) della gara a procedura aperta;

Che con delibera n° 949/C del 09.07.2010, esecutiva ai sensi della Legge 412/1991 veniva ratificato il verbale di gara della competente Commissione di aggiudicazione disponendo l'affidamento del servizio biennale, di gestione della struttura residenziale per pazienti psichiatrici, alla Antes Società Cooperativa Sociale;

VISTO il contratto repertorio n: 2 del 20 gennaio 2011 per l'affidamento biennale del servizio di gestione della struttura residenziale per pazienti psichiatrici dell'ASL 7 di Carbonia, sita in Fluminimaggiore con decorrenza 15 settembre 2010.

ATTESO che sin dalla data di affidamento del servizio si è instaurato uno scambio di reciproche contestazioni, tra i Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 e la Società Cooperativa Antes, i cui contenuti sono riportati nella premessa dell'atto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

PRESO ATTO che le parti concordemente sono addivenute alla determinazione di porre termine al rapporto contrattuale concordando contrattualmente i termini e gli effetti della revisione contrattuale.

CONSIDERATO che il dettato normativo dell' articolo 1321 del Codice Civile, afferma che il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale; e altresì l'articolo 1372 del Codice Civile, rubricato "Efficacia del contratto", nel disporre che "il contratto ha forza di legge tra le parti, stabilisce che lo stesso non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge", non ponendo quindi limiti alla ritrattazione per accordo delle parti che l'hanno posto in essere;

- RILEVATO inoltre che gli effetti della ritrattazione negoziale vanno ad incidere sugli effetti e non sulla fonte del rapporto, intendendo operare sulla durata del rapporto e quindi con effetto modificativo sul contratto repertorio 2/2011, pattuendo consensualmente la scadenza anticipata del contratto alla data del 31 marzo 2011, rispetto alla durata biennale contrattuale pattuita con scadenza al 14 settembre 2012;
- ACCERTATO che ai sensi dell'articolo 239 (transazione) "Parte IV "contenzioso" del D.Lgs 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile;
- EVIDENZIATO che la risoluzione per mutuo dissenso consente la definizione della controversia in via extragiudiziarica con conseguente vantaggio di natura economica non dovendosi sostenere i costi e le lungaggini dell'iter giudiziario.

#### PROPONE

Di procedere alla risoluzione contrattuale per mutuo dissenso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1372 del codice civile in linea con i principi dettati dall'articolo 239 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 " *Codice dei contratti pubblici e relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*"

Di approvare l'allegato schema di risoluzione per mutuo dissenso ex articolo 1372 del Codice Civile, redatto dall'Ufficiale Rogante dell'Azienda.

Di dare atto che le parti nella comune volontà di ritrattare il contratto repertorio 2/2011, di cui si è convenuta la mancata rispondenza, sin dall'inizio, al regolamento contrattuale posto in essere, pattuiscono che con decorrenza 15 aprile 2011 verranno a cessare gli effetti del contratto repertorio 2/2011 con il quale l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 affidava alla Antes Società Cooperativa l'appalto per la gestione della casa famiglia sita nel Comune di Fluminimaggiore; ed inoltre trattandosi di prestazioni continuative gli effetti della risoluzione non incideranno retroattivamente facendo salvi gli effetti prodotti dalla data di esecuzione dell'affidamento, con decorrenza 15 settembre 2010, sino alla data di cessazione.

#### IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

#### DELIBERA

Per i motivi in premessa


Di procedere alla risoluzione contrattuale per mutuo dissenso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1372 del codice civile in linea con i principi dettati dall'articolo 239 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 " *Codice dei contratti pubblici e relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" del contratto repertorio n. 2 del 20 gennaio 2011 di affidamento biennale del servizio di gestione

della struttura residenziale per pazienti psichiatrici dell'ASL 7 di Carbonia, sita in Fluminimaggiore con decorrenza 15 settembre 2010 alla ANTES Società Cooperativa Sociale.

Di approvare l'allegato schema di risoluzione per mutuo dissenso ex articolo 1372 del Codice Civile, redatto dall'Ufficiale Rogante dell'Azienda.

Di dare atto che le parti nella comune volontà di ritrattare il contratto repertorio 2/2011, di cui si è convenuta la mancata rispondenza, sin dall'inizio, al regolamento contrattuale posto in essere, pattuiscono che con decorrenza 15 aprile 2011 verranno a cessare gli effetti del contratto repertorio 2/2011 con il quale l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 affidava alla Antes Società Cooperativa l'appalto per la gestione della casa famiglia sita nel Comune di Fluminimaggiore; ed inoltre trattandosi di prestazioni continuative gli effetti della risoluzione non incideranno retroattivamente facendo salvi gli effetti prodotti dalla data di esecuzione dell'affidamento, con decorrenza 15 settembre 2010, sino alla data di cessazione.

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonio Farci



Resp. Serv. Proponente



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 14 del 8 APR. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 11 APR. 2011 al 26 APR. 2011

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



*Parta*

DESTINATARI:

Affari generali e legali

CONTRATTO REPERTORIO N. 2 DEL 20.01.2011 AFFIDAMENTO BIENNALE DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PAZIENTI  
PSICHIATRICI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 DI CARBONIA SITA IN  
FLUMINIMAGGIORE- RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE ART. 1464 C.C.-  
RISOLUZIONE PER MUTUO DISSENSO ART. 1372 comma 1 C.C.-

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di aprile, presso gli Uffici della Sede  
Legale ed Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7, siti in Carbonia (CI) nella  
Via Dalmazia n. 83;=====

**AVANTI A ME**

Dottor Carlo Contini, Ufficiale Rogante autorizzato a rogare i contratti e gli atti  
nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, giusta Deliberazione del  
Direttore Generale n. 2173 del 31 ottobre 2005, si sono personalmente costituiti:===

1) Il dott. Maurizio Calamida nato a Cagliari il 10 agosto 1953, Cod. .Fisc.  
CLMMRZ53M10B354H, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio  
ma nella sua qualità di Commissario legale rappresentante pro tempore dell'**Azienda  
Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia** con sede legale in Carbonia (CI), nella Via  
Dalmazia n° 83, c.a.p. 09013, C.F. e partita IVA n. 02261310920, di seguito  
denominata Azienda, =====

**E**

2) Il Dottor Luigi Ferrai, nato a Nuoro (NU), il giorno 07 gennaio 1972, residente in  
Cagliari (CA), nella Via Gerolamo Pitzolo n° 19, C.F.n. FPRLGU72A07F979T, il quale  
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di  
Amministratore Unico Legale Rappresentante della **ANTES Società Cooperativa**

**PREMESSO CHE**

Con la Deliberazione del Commissario n. 949/C del 09.07.2010 venivano ratificati i

verbali di gara dell'appalto per l'affidamento biennale del servizio di gestione della struttura residenziale per pazienti psichiatrici della ASL 7 di Carbonia, sita nel Comune di Fluminimaggiore.=====

Ai sensi dell'articolo 2 del capitolato il termine iniziale contrattuale veniva fissato al 15/09/2010.=====

Con lettera protocollo 2010/17461 del 15/07/2010 il Responsabile del Servizio acquisti, dr.ssa Agnese Foddis, comunicava, ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del D.Lgs n.163/2006, la disposta aggiudicazione a favore della ANTES Soc. Coop.=====

Da tale data decorrevano i termini per la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 11 comma 10 del citato D.Lgs, che letteralmente dispone "*Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79*" Per effetto della presente disposizione il contratto non sarebbe potuto essere stipulato prima del 19/08/2010. =====

Con nota protocollo generale ASL n. 20492 del 03/09/2010, l'Ufficiale Rogante dell'Azienda, Dott. Carlo Contini, inoltrava formale richiesta alla Prefettura di Nuoro, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Comunicazione antimafia). =====

In data 31.08.2010, con nota protocollo 1234, la Società Cooperativa Antes richiedeva all'ASL committente l'elenco del personale impegnato nel servizio di gestione della struttura residenziale per pazienti psichiatrici, al fine di effettuare il passaggio diretto dei lavoratori in adempimento dell'art. 37 CCNL, oltre alla copia del bando e del capitolato del precedente servizio svolto dalla società CTR al fine di verificare se vi erano state modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio. =====

In data 10 settembre 2010, con nota protocollo generale ASL n. 21041, si provvedeva

alla richiesta, alla Società aggiudicataria, dei documenti necessari per la stipula del contratto, contestualmente si anticipava l'inoltro della richiesta a mezzo fax con protocollo n. 21044 del 10/09/2010.=====

Con nota protocollo n. 1322 del 13/09/2010 la Società Cooperativa Antes riscontrava la richiesta di documentazione della ASL affermando che il proprio ufficio amministrativo aveva subito attivato le procedure per reperire la documentazione in oggetto e preannunciando la sua trasmissione entro il giorno 16/09/2010 al fine di procedere alla stipula del contratto.=====

In data 13/09/2010 con nota protocollo generale ASL n. 21219, a firma congiunta del Responsabile degli Affari generali e legali e del Legale rappresentante dell'azienda, si comunicava alla Soc. Antes che nelle more della definizione dell'iter contrattuale la stessa veniva formalmente autorizzata all'assunzione del personale.=====

In data 17/09/2010, ovvero due giorni dopo dell'assunzione del servizio da parte della Soc. Antes, il Direttore del Dipartimento della Salute Mentale, Dott. Roberto Pirastu, invitava il legale rappresentante della Coop. Antes ad attenersi alle disposizioni del capitolato di gara puntualizzando che entro il giorno 27 settembre sarebbe dovuta essere garantita la presenza di tutte le figure professionali previste. =====

Nella stessa nota, il Dott. Pirastu lamentava la mancata individuazione di una data d'incontro con il Legale rappresentante della cooperativa Antes e la mancata presentazione della documentazione dallo stesso ritenuta necessaria al fine di una valutazione complessiva dell'organizzazione con particolare riferimento alla situazione del personale e alla corrispondenza dello stesso alla necessità assistenziale richiesta dalla struttura.=====

In data 20 settembre 2010, con comunicazione via telefax inoltrata delle ore pomeridiane alla aggiudicataria del servizio, il Dott. Pirastu invitava il legale

rappresentante della ANTES a partecipare, in data 24 settembre, ad un incontro per discutere dell'avvio a regime del servizio di gestione della struttura residenziale di Fluminimaggiore.=====

Con comunicazione del 20.09.2010, la Antes evidenziava di aver sempre dato ampia disponibilità alla collaborazione con l'ASL ed in particolare alla partecipazione ad un incontro organizzativo, evidenziando altresì che in data 15.09.2010 tutta l'equipe di Antes coinvolta nel servizio in oggetto si era recata in Struttura a Fluminimaggiore al fine di partecipare in modo fattivo all'incontro che si sarebbe dovuto tenere anche con il Direttore del Dipartimento, Dottor Pirastu. Faceva altresì presente di avere nella mattinata del 20.09.2010 comunicato telefonicamente alla direzione del Dipartimento la propria disponibilità all'incontro nelle date del 20, 23, 28 e 29 settembre tra le quali, quindi, non vi era il 24.09.2010, data questa nella quale il rappresentante legale della società cooperativa appaltatrice, impegnata nella gestione di numerosi servizi, era impossibilitato a presenziare all'incontro. =====

Con ulteriore comunicazione del 23 settembre 2010 prot. n. 22065 il dott. Pirastu, in riferimento alla comunicazione prot. 1360 del 20/09/2010 della Antes, lamentava che per la terza volta la Società si era trovata nell'impossibilità di partecipare all'incontro fissato per il 24 settembre e facendo presente, quanto al mancato rispetto della disponibilità segnalata dalla Antes che anche lui, aveva comunicato la propria indisponibilità nei giorni 21, 22, e 23 settembre, invitando, in conclusione, la società a partecipare al successivo incontro del 27 settembre e comunicando contestualmente che, ove anche questo incontro non fosse andato a buon fine, considerata l'importanza che rivestiva, sarebbe stata rimessa alla Direzione Generale ogni Determinazione, considerando anche l'eventualità di non addivenire alla stipula del contratto. =====

Con nota del 24.09.2010, prot. n. 1362, al fine di venire incontro alle esigenze



manifestate dal Dottor Pirastu, l'Amministratore della Antes dava la propria disponibilità

per il lunedì 27 settembre. =====

Nell'incontro del 27 settembre, il Dottor Pirastu chiedeva al Dottor Ferrai che venissero

illustrate nel dettaglio le modalità di organizzazione del servizio, con particolare

riferimento al personale. Il Dottor Ferrai domandava al Dottor Pirastu di far partecipare

alla riunione la coordinatrice del servizio, la dott.ssa Marzia Demontis, recatasi con lui

all'incontro proprio al fine di spiegare nel dettaglio ai rappresentanti dell'ASL

l'organizzazione del servizio, ottenendo un netto rifiuto dal Dottor Pirastu. A questo

punto il Dottor Ferrai faceva presente di non essere in grado di partecipare all'incontro

senza l'ausilio dei propri collaboratori. =====

Il 28 settembre 2010, con nota prot. PI/2010/2679, il Dott. Pirastu informava la

Direzione Aziendale che il dott. Ferrai, legale rappresentante della ANTES,

nell'incontro del 27 settembre abbandonava ingiustificatamente la riunione con la

motivazione dell'impedimento, da parte del Dott. Pirastu, di ammettere alla riunione i

propri collaboratori. Contestualmente il Dott. Pirastu lamentava il perdurare

dell'inadempienza in ordine alla mancata produzione della richiesta documentazione.

Richiamando quindi le precedenti comunicazioni, il dott. Pirastu rimetteva alla

Direzione aziendale ogni decisione in merito, compresa quella di non procedere alla

sottoscrizione del contratto e l'applicazione delle sanzioni previste per le asserite

inadempienze. =====

Con nota del 28.09.2010, prot. n. 1366 la Cooperativa Antes segnalava all'ASL la

necessità di provvedere, in mattinata stessa, alla sostituzione della cucina non

funzionante, con la conseguente impossibilità di offrire agli ospiti della casa famiglia

pasti caldi. Si ricordava altresì che sin dall'ingresso nella struttura da parte della Antes

la cucina aveva presentato significative disfunzionalità. =====

Con nota del 28.09.2010, prot. n. 1367, trasmessa a fine mattinata, la Cooperativa Antes lamentava il mancato riscontro alla nota prot. n. 1366 trasmessa nella mattinata, facendo presente altresì che il mancato funzionamento del servizio stava cagionando problemi di notevole importanza sulla gestione dell'utenza, privata del diritto a fruire di cibi caldi. =====

Nella stessa data del 28/09/2010, con protocollo generale n. 22428/2010, il Dott. Pirastu, facendo seguito alle note della Antes prot. 1366 del 28/09/2010 e n. 1367 del 28/09/2010, chiedeva alla società di provvedere entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta, ad inviare dettagliata relazione in merito alla modalità di preparazione dei pasti caldi e le motivazioni in base alle quali il guasto in argomento veniva segnalato soltanto in quella data . A tale comunicazione faceva seguito sollecito con prot. 22680 del 30/9/2010.=====

Il giorno 01/10/2010, il Dott. Pirastu inviava la nota prot. 2677 al legale rappresentante della Antes e per conoscenza ai servizi amministrativi dell'azienda lamentando la parziale produzione della documentazione riguardante il personale impiegato reiterando la richiesta che doveva essere presentata alla riunione del 27.09.2010 "abbandonata in maniera sorprendente dal legale rappresentante della Cooperativa.=====

Il dott. Ferrai, legale rappresentante della Antes, in data 01/10/2010 (prot. 1388) scriveva in riscontro alla nota ASL del 23 settembre, lamentandosi del comportamento tenuto dal Dott. Pirastu, il quale in più occasioni aveva ipotizzato la possibilità di non addivenire alla sottoscrizione del contratto” . Proseguiva il Ferrai sostenendo che tale eventualità fosse stata paventata anche il giorno 27 settembre, in occasione dell'incontro finalizzato al chiarimento sull'organizzazione del servizio. Nella comunicazione il Dott. Ferrai ribadiva inoltre che il dott. Pirastu si sarebbe opposto alla

presenza dei suoi collaboratori Dr. Pettinau Alessandro e Dr.ssa Marzia Demontis, i quali in virtù del ruolo primario svolto nel servizio avrebbero costituito valido ausilio nel fornire le informazioni richieste dall'ASL in ordine alle modalità di svolgimento del servizio e ciò nonostante il fatto che alla riunione fossero presenti due collaboratori del dottor Pirastu; che in detta circostanza il Dott. Pirastu avrebbe disposto la verbalizzazione del colloquio, minacciando di chiedere al Commissario della ASL la revoca dell'incarico; veniva, infine, rilevato che il Dottor Pirastu aveva organizzato gli incontri nelle date in cui la Antes aveva già manifestato la propria impossibilità a presenziare minacciando, anche in tali occasioni, che in caso di mancata presentazione agli incontri "artatamente" programmati avrebbe richiesto la revoca dell'incarico; =====

Conclude la comunicazione il dott. Ferrai manifestando l'intenzione, nell'ipotesi in cui non si fosse addivenuti alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un legale per essere tutelato nelle forme di legge in tutte le sedi opportune. =====

La Direzione aziendale, con nota PG/2010/23368 del 07.10.2010, riscontrava la nota 1388 della Antes asserendo che anziché ottemperare ai ripetuti solleciti del direttore del Dipartimento, la stessa avrebbe spostato i termini del confronto su argomentazioni non attinenti; ribadendo, nella nota predetta, la mancata produzione della documentazione utile ad accertare la rispondenza della struttura alle prescrizioni del capitolato di gara, con sollecito a provvedere entro il giorno 12 ottobre e confermando l'eventualità di non procedere alla sottoscrizione del contratto. =====

La Società Antes con comunicazione prot. 1402 del 12/10/2010 riscontrava la nota ASL 23368 del 07.10.2010 producendo l'elenco del personale impiegato nella struttura, stigmatizzando ancora una volta il comportamento del Dott. Pirastu in occasione della riunione del giorno 27 settembre. =====

In data 13/10/2010, con prot. 1420, la società Antes procedeva altresì all'integrazione

della documentazione, richiesta fornendo i dati dei pazienti ricoverati nella struttura

dalla presa in carico del servizio.=====

In data 18 ottobre 2010 perveniva all'ASL la nota Antes 1421 del 14/10/2010 avente ad

oggetto: "contratto d'appalto per l'affidamento biennale del servizio di gestione della

struttura residenziale per pazienti psichiatrici della ASL 7 Carbonia. Sollecito per

sottoscrizione contratto"; nella comunicazione veniva lamentato il ritardo nella

sottoscrizione del contratto, e si chiedeva l'inoltro della relativa proposta entro e non

oltre il giorno 20 ottobre 2010. =====

Il Professor Mauro Carta, Responsabile della struttura di Fluminimaggiore, in data

20/10/2010 inviava al Direttore del Dipartimento una relazione nella quale venivano

evidenziate una serie di criticità nel servizio espletato da parte della Società Antes

ricollegabili ad "*una serie complessa di fattori*". =====

La Società Antes, in data 21/10/2010, con prot. 1450 richiedeva la messa a

disposizione, da parte della ASL, di un mezzo di trasporto per l'espletamento del

servizio di accompagnamento di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto,

evidenziando che nel contempo si era provveduto con mezzi messi a disposizione

dalla stessa Antes. =====

Tale richiesta non veniva accolta in quanto incompatibile con le prescrizioni del

capitolato di gara. =====

Con la nota prot. 1453 del 25/10/2010 la Società Antes segnalava l'inadeguatezza

della cucina messa a disposizione dall'Azienda, con richiesta di fornitura di altra

sostitutiva adeguata alle esigenze della struttura. =====

Con nota prot. 1455 del 27/10/2010, la Antes comunicava di aver eseguito un

sopralluogo tramite un tecnico di propria fiducia, Ing. Anna Cossu, che aveva rilevato

nella struttura una serie di inadeguatezze ai sensi del D.Lgs 81/2008 e sottolineando

che permaneva in capo al proprietario dell'immobile l'obbligo di eseguire una serie di opere di adeguamento, ai sensi del citato dispositivo di legge. Veniva, pertanto, richiesta la disponibilità di un tecnico e di un rappresentante dell'Azienda per un sopralluogo e verifica della situazione della struttura. Si precisava, in conclusione, che la Antes, nonostante il rilievo delle citate anomalie, aveva ritenuto opportuno e indispensabile proseguire nell'erogazione del servizio di gestione, vista l'essenzialità del medesimo.=====

Il dott. Pirastu con nota del 5/11/2010, prot. n. 3367 inviata alla Direzione aziendale, comunicava di non essere nella possibilità di ottemperare alle funzioni di monitoraggio del servizio erogato, né di poter garantire una adeguata verifica sulla corretta applicazione di quanto previsto nel capitolato d'appalto, segnalando quanto già relazionato dal Prof. Mauro Carta in ordine alle figure professionali, alle presenze in servizio e negli orari, nonché alle attività terapeutiche, riabilitative e di recupero dei pazienti non svolte, a suo giudizio, in maniera adeguata.=====

L'Ufficiale Rogante dell'Azienda, Dott. Carlo Contini, con lettera protocollo 26051 del 8 novembre 2010 convocava la Società Antes per il giorno 15 novembre 2010 per la sottoscrizione del contratto.=====

Con nota prot. 1514 del 12.11.2010, la Antes lamentava l'invio a pochi giorni dalla data fissata per la stipula di tre differenti bozze di contratto e manifestando il timore che potesse giungere una nuova versione del contratto stesso a poche ore dalla sua sottoscrizione.=====

La Antes sottolineava che il contratto, come recita testualmente l'art. 1321 del cod.civ. " *è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*", che da ciò conseguiva che tutte le parti chiamate a sottoscriverlo dovevano esser messe in grado di conoscere tutte le clausole che lo

stesso compongono in quanto vincolanti. Lamentava inoltre che l'ASL non avesse riscontrato la sua precedente nota in data 27.10.2010 in cui lamentava l'inadeguatezza della struttura e chiedeva un sopralluogo con l'ASL e al riguardo domandava che nel contratto venisse inserita apposita clausola con cui l'ASL garantiva la conformità dei locali alla normativa vigente. =====

In data 15 novembre 2010 l'Ufficiale Rogante accertava la presenza delle parti alla presenza dei testi, indicati nel verbale, che attestavano di aver preso visione dello schema contrattuale. La Società Antes chiedeva la verbalizzazione e l'inserimento della clausola contrattuale predetta, come già comunicato con la citata nota, nonché l'allegazione al contratto della relazione tecnica dell'Ing. Anna Cossu. La Società dichiarava la propria disponibilità alla sottoscrizione del contratto soltanto subordinatamente all'adeguamento della struttura alle norme di legge. =====

La convenuta ASL 7, nella persona della Dr.ssa Cannas, prendeva atto della volontà della Antes di non dare corso alla sottoscrizione. =====

La Società Antes, ancora, in data 23/11/2010, con protocollo 1545 riferendosi all'incontro del giorno 15 del mese di novembre, lamentava il mancato adempimento della ASL in ordine alla richiesta di sopralluogo congiunto presso la struttura al fine di verificare le lamentate irregolarità e in ordine altresì all'integrazione delle clausole contrattuali con le richieste assicurazioni circa la conformità della struttura alle norme di legge, diffidando la stessa a disporre entro 8 giorni dal ricevimento una nuova data per la sottoscrizione. =====

La Direzione della Asl, in data 20/12/2010, con comunicazione a mezzo fax invitava il legale rappresentante della Antes ad un incontro per il giorno 21 dello stesso mese, al fine di analizzare le problematiche relative alle cause ostative alla stipula del contratto.

L'invito veniva accolto dalla Antes che confermava con fax del 20/12/2010 la

disponibilità all'incontro. =====

Nella data prestabilita l'incontro si svolgeva con impegno reciproco a risolvere alcuni problemi per una rapida definizione. Il Commissario della ASL dava rassicurazioni in ordine agli interventi tecnici per la verifica della funzionalità della struttura. =====

A seguito dell'incontro, il giorno 4 gennaio la Asl con nota prot. 62 chiedeva alla Antes di conoscere le determinazioni al fine di addivenire nel più breve termine alla sottoscrizione del contratto. Contestualmente lo studio legale dell'Avvocato Severina Mascia, in pari data, scriveva alla ASL in nome e per conto della assistita Soc. Antes, con nota pervenuta al protocollo aziendale in data 7 gennaio 2011. L'avvocato Mascia, nel ripercorrere le vicende che avevano determinato la fitta corrispondenza fin qui illustrata, asseriva che la sottoscrizione del contratto non fosse in realtà voluta dalla Asl. =====

Puntualizzava inoltre l'avvocato della Antes che l'ASL non aveva mai riscontrato la richiesta di sopralluogo congiunta della struttura al fine di verificare le irregolarità segnalate dal tecnico incaricato dalla sua assistita, Ing. Anna Cossu, e che nella data stabilita per la sottoscrizione il Dr. Ferrai aveva chiesto che nel contratto venisse inserita la clausola di conformità della struttura rilevando infine che nel contempo la Soc. Antes, confidando nella sottoscrizione del contratto, dietro autorizzazione della Asl del 13.9.2010, aveva provveduto all'assunzione del personale; diffidava pertanto la Asl a provvedere entro 10 giorni alla sottoscrizione del contratto. =====

Il giorno 14 gennaio 2011, l'Ufficiale rogante della Asl inviava alla Società Antes la convocazione per il giorno 20 gennaio 2011, per la sottoscrizione del contratto, preavvisando peraltro la società stessa che entro il giorno 18 avrebbe dovuto far pervenire l'elenco nominativo del personale. La convocazione veniva riscontrata dalla Antes in data 14/01/2011 con nota 1688, confermando la presenza per la data

convenuta e reiterando la richiesta di inserimento della clausola contrattuale e l'invio della bozza contrattuale per l'esame preliminare. In conclusione veniva segnalato che qualsiasi ulteriore comunicazione e/o richiesta dovesse essere inviata al proprio legale Avv.to Mascia. L'Ufficiale rogante, aderendo alla richiesta della Soc. Antes, inviava via fax la bozza del contratto all'Avv. Mascia in data 17/01/2011. =====

Il giorno 20 l'Ufficiale Rogante, in presenza delle parti convocate, informava il dr. Ferrai di aver inviato la bozza contrattuale allo Studio dell'Avv. Mascia; il Dr. Ferrai dichiarava di ignorare tale circostanza e chiedeva copia della comunicazione di trasmissione, richiesta prontamente soddisfatta. Successivamente previa lettura integrale del testo e accoglimento della richiesta, formulata dalla Antes, di modifica di una clausola contrattuale, come rilevabile dal contratto, le parti procedevano alla sottoscrizione. Il contratto veniva repertoriato al **n. 2 datato 20 gennaio 2011.**=====

La Società Antes, a termini degli articolo 4 sexies, 5 ter e 8 bis avrebbe dovuto produrre, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione i documenti indicati nei richiamati articoli.=====

In merito a tale impegno la Antes, con nota del 26 gennaio 2011 a firma dell'Avvocato Mascia, invitava l'Azienda ad ottemperare a quanto già richiesto circa la garanzia dell'idoneità della struttura di Fluminimaggiore.=====

Nella nota, inoltre, l'avvocato sottolineava le carenze della struttura riscontrate dal tecnico Ing. Anna Cossu, evidenziando i seguenti rilievi: in alcuni ambienti adibiti a residenza l'impianto elettrico non era a norma in base alla L. 37/08; l'utilizzo della struttura da parte di persone diversamente abili non era conforme alla legge 13/89 e alla Delibera G.R. Del 23.10.2008; la struttura non era adeguata alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; non venivano rispettati i requisiti minimi strutturali richiesti dalla RAS allegato alla Delibera G.R. n. 57/3 del



23.10.2008; nel piano seminterrato non era rispettata l'altezza utile minima per l'agibilità pari a cm 270 richiesta dalla norma igienico sanitaria contenuta nel D.M. 05/07/75. L'Avvocato concludeva restando in attesa di determinazione da parte della Asl, entro il termine di 10 giorni, con preavviso di azioni in giudizio per la tutela delle ragioni della propria assistita.=====

In riscontro, l'Azienda, ai sensi dell'articolo 9 del contratto ha formalmente diffidato la Antes ad adempiere ai richiamati vincoli contrattuali, pena l'avvio della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. =====

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, alla luce delle problematiche che emergono dalla intercorsa corrispondenza e riportate in premessa, preso atto e dato atto che rispetto alle condizioni essenziali per la regolare esecuzione dell'appalto si è riscontrata la parziale mancanza degli elementi utili e necessari ad adempiere a termini di capitolato di gara, a causa delle contestate carenze organizzative da una parte e carenze strutturali dall'altra; =====

preso atto che ai sensi dell'articolo 239 (transazione) "Parte IV "contenzioso" del D.Lgs 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile; =====

considerato che le parti concordemente intendono regolare il contenzioso relativo all'affidamento del servizio di che trattasi, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, tenuto conto degli esiti incerti dell'azione, dei tempi e costi derivanti, e del prevalente interesse pubblico di garantire l'adeguata assistenza ai pazienti in terapia presso la struttura di Fluminimaggiore =====

Richiamata la Delibera del Commissario n. 310/C dell'otto marzo 2011, con la quale si è dato corso alla liquidazione a titolo di acconto del 75 % dei crediti risultanti dalle

fatture n. 48/A 19/10/2010, n. 51/A 01/12/2010 n. 59/A 16/12/2010 n. 61° 31/12/2010 e n. 2/A del 04/02/2011, relative ai crediti maturati al 31.01.2011, dalla Società Cooperativa Antes, per l'importo complessivo di € 127.730.65 i.v.a compresa=====

**STABILISCONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 PREMESSA.** La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.=====

**ART. 2 RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE.** Le parti concordemente definiscono la riduzione parziale della prestazione ai sensi dell'articolo 1464 del Codice Civile. Per effetto di tale modifica, i crediti relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile, verranno ridotti in misura dell'1%, a fronte della quale riduzione non sono garantiti gli adempimenti di cui agli articoli .” **4 –Caratteristiche e condizioni del servizio Attività di Centro Diurno, rivolta ad un massimo di 6 utenti che abitualmente frequentano la struttura per lo svolgimento con gli altri ospiti di attività terapeutico riabilitative e per la consumazione del pranzo, a carico della ditta appaltatrice. L'accesso degli utenti è concordato a seconda delle esigenze individuali per un tempo non superiore alle 8 (otto) ore giornaliere, in orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 17,00 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi; 4 bis “altre attività proposte migliorative Società Cooperativa Antes “ Progetto per la gestione della struttura residenziale per pazienti psichiatrici Fluminimaggiore”;** **4 ter “materiale d'animazione. La fornitura dei materiali per l'animazione e la realizzazione dei laboratori è a totale carico della cooperativa appaltatrice”.**=====

**ART. 3 COMPENSI** Per effetto del precedente articolo 2 il compenso mensile, per il tempo residuo di adempimento contrattuale, a decorre dall'uno febbraio 2011 viene ridotto in misura del 1 % (uno percento) computato in giorni effettivi sino alla

risoluzione del contratto e per il venir meno degli effetti del contratto repertorio 2 del 20 gennaio 2011.=====

**ART. 4 CESSAZIONE PER MUTUO DISSENSO CONTRATTO REPERTORIO N. 2**

**DEL 20 GENNAIO 2011-** Le parti nel prendere atto del dettato normativo di cui all'art. 1321 del Codice Civile, secondo il quale il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire regolare o **estinguere** un rapporto giuridico patrimoniale; visto altresì l'articolo 1372 del Codice Civile, rubricato "*Efficacia del contratto*", che nel disporre che "il contratto ha forza di legge tra le parti, **non può essere sciolto che per mutuo consenso** o per cause ammesse dalla legge", non pone limiti alla ritrattazione per accordo delle parti che l'hanno posto in essere; fermo restando che gli effetti della ritrattazione negoziale vanno ad incidere sugli effetti e non sulla fonte del rapporto, intendendo operare sulla durata del rapporto e quindi con effetto modificativo sul contratto repertorio 2/2011, pattuiscono consensualmente la scadenza anticipata del contratto alla data del 15 Aprile 2011, rispetto alla durata biennale contrattuale pattuita con scadenza al 14 settembre 2012.=====

**ART. 5 EFFETTI DEL MUTUO DISSENSO.** Le parti nella comune volontà di ritrattare il contratto repertorio 2/2011, di cui si è convenuta la mancata rispondenza, sin dall'inizio, al regolamento contrattuale posto in essere, pattuiscono che con decorrenza 15 aprile 2011 verranno a cessare gli effetti del contratto repertorio 2/2011 con il quale l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 affidava alla Antes Società Cooperativa l'appalto per la gestione della casa famiglia sita nel Comune di Fluminimaggiore. Le parti si danno reciprocamente atto che trattandosi di prestazioni continuative gli effetti del presente atto non incideranno retroattivamente e, pertanto, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla data di esecuzione dell'affidamento, con decorrenza 15 settembre 2010, alla data di stipula del presente atto.=====

Ai sensi del combinato disposto degli articolo 1672 e 2228 del Codice Civile la Asl ha dato corso al pagamento del 75 % delle prestazioni eseguite sino al 31 gennaio 2011.=

**ART. 6 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI**-L'Azienda con deliberazione n. 310/C dell' otto marzo 2011 ha dato corso al pagamento in acconto del 75 % dei crediti risultanti dalle fatture n. 48/A 19/102010, n. 51/A 01/12/2010 n. 59/A 16/12/2010 n. 61° 31/12/2010 e n. 2/A del 04/02/2011, relative ai crediti maturati al 31.01.2011, per l'importo complessivo di € 127.730.65 i.v.a compresa=====

La liquidazione a saldo pari al residuo 25% delle fatture n. 48/A 19/102010, n. 51/A 01/12/2010 n. 59/A 16/12/2010 n. 61° 31/12/2010 e n. 2/A del 04/02/2011, sarà disposta entro il giorno 15 Aprile 2011, mentre il pagamento dei restanti crediti saranno disposti entro sessanta giorni decorrente dal 16 aprile 2011, previa applicazione della riduzione dell'uno % sulle singole fatture, da compensarsi con emissione di nota di credito per le fatture già emesse alla data di stipula del presente contratto.=====

**ART. 7 REGISTRAZIONE**- Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 28 del DP.R. 131/1986. Le spese di bollo e di registro cedono a carico delle parti in misura del 50 % ciascuna.=====

Letto confermato e sottoscritto

Antes Cooperativa Sociale

A.S.L. n. 7 di Carbonia

*Dott. Luigi Ferrai*

*Dott. Maurizio Calamida*

L'Ufficiale Rogante

*Dott. Carlo Contini*